

Commento ad operazione del Corpo Forestale dello Stato per bruciatura rifiuti aziendali

BRUCIARE RIFIUTI AZIENDALI E' REATO ED IL SITO VA SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PENALE

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La notizia:

“Comunicato stampa CFS Ostuni

11 agosto 2015 - Cinque persone sono state denunciate dagli uomini del Comando Stazione Forestale di Ostuni, per violazioni al testo unico ambientale, in diversi interventi (...). In particolare (...) è stato posto sotto sequestro penale un cantiere edile di oltre trecento mq. interessato dall'abbruciamento illecito di diverse tipologie di rifiuti, nonché dal deposito incontrollato sul suolo di ingenti quantità di rifiuti da demolizione e dallo smaltimento degli stessi mediante spandimento e interrimento nel suolo. Pratiche irregolari, eseguite in totale assenza di autorizzazioni. Il titolare dell'impresa edile, C.M. di anni 32, è stato deferito alla A.G. a norma del testo unico ambientale. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Brindisi.”

Il commento:

L'operazione del CFS sopra descritta merita un commento, perché da un lato conferma una realtà che noi da tempo andiamo sostenendo che è molto diffusa sul territorio (bruciature di rifiuti aziendali), e dall'altro conferma la (doverosa e puntuale) procedura che un organo di PG deve seguire in questi casi.

Sul primo punto, è prassi diffusa su tutto il territorio nazionale quella di bruciare rifiuti aziendali di ogni tipo, dentro e fuori i siti aziendali. Questo comportamento è attuato soprattutto per risparmiare sui costi di smaltimento. Spesso si tratta di plastiche ed altre sostanze miste tossiche.

Non vi è dubbio che dare alle fiamme (con l'evidente ed incontestabile fine di “disfarsi”) rifiuti aziendali di ogni tipo (dentro o fuori l'azienda), significa operare uno smaltimento illegale di rifiuti mediante quella che è una vera e propria azione di smaltimento mediante abbruciamento. Di conseguenza, tale comportamento integra il reato/delitto di cui all'art. 256/bis del D.Lvo n. 152/06; ove in ipotesi minori non dovessero sussistere gli estremi oggettivi e soggettivi di tale reato (caso raro in ipotesi di falò di rifiuti aziendali...) sussiste comunque il reato/contravvenzione di cui all'art. 256 medesimo D.Lvo n. 152/06.

E questo anche se – furbescamente – i rifiuti aziendali vengono mischiati a residui agricoli per ingannare l'organo di vigilanza sperando di rientrare nella deroga per i rifiuti vegetali...

Poi: i fumi (spesso tossici) che vengono sprigionati da tali falò possono integrare il reato di cui all'art. 674 Codice Penale per l'effetto di molestia/danno potenziale alle persone (reato di pericolo).

Il sito ove è stato attivato il falò va sottoposto a sequestro preventivo per impedire reiterazioni del reato, ma anche per evitare che il reato in atto così individuato venga portato ad ulteriori conseguenze. Il sequestro di iniziativa della PG è atto doveroso in casi simili, e ne è conferma la puntuale convalida della magistratura.

Quindi, l'operazione del CFS in commento va letta e commentata sotto il profilo giuridico come esatta e puntuale in punto di diritto sostanziale. Ma va letta e commentata come esatta e puntuale anche in punto di diritto procedurale.

Infatti, appare doveroso per ogni organo di polizia giudiziaria (e non solo per quelli specializzati nel settore ambientale, ma in modo identico anche per tutti gli altri organi di polizia statali e locali) intervenire immediatamente in ipotesi di percezione in via diretta (o su denuncia di cittadini o enti) in caso di falò di ogni tipo (compresi ed in primo luogo quelli aziendali) **perché tali smaltimenti sono illegali.**

Il primo dovere della PG è – in questi casi – impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. E questo anche per tutelare la salute pubblica dei cittadini dalle emissioni tossiche in atto.

A livello probatorio è importante:

- a) Prima dell'intervento, documentare con video e foto la colonna di fumo (spesso nero o comunque tipico di tali falò) per dimostrare da un lato lo smaltimento illegale mediante fuoco e dall'altro il carattere di danno potenziale di tali fumi per gli abitanti della zona e la natura specifica della fonte;
- b) documentare in corso di intervento con video e foto la natura dei materiali bruciati anche per dimostrare in modo ulteriormente inequivocabile la specifica origine aziendale e – se sussiste - l'eventuale evidenza di plastiche o altro materiale tossico in corso di bruciatura;
- c) documentare la presenza - o comunque l'attiva operatività anche pregressa - del soggetto responsabile in ordine a tale falò, anche con una esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento;
- d) dopo lo spegnimento del falò, documentare con video e foto l'eventuale evidenza di residui bruciati (anche parziali) dei vari tipo di materiale dato alle fiamme e repertare e sequestrare alcuni di questi pezzi residuali.

A livello preventivo è importante sottoporre l'area a sequestro per impedire la continuazione di tale reato ed il rischio di reiterazione.

Infine, andiamo a esaminare la natura delle emissioni inquinanti che determinano tali specifici roghi aziendali. Dato che i fuochi in esame sono alimentati da scarti appunto aziendali, non vi è dubbio che tali emissioni contengono elementi inquinanti incontrollabili e dannosi per la salute pubblica. Conseguenza - a nostro modesto avviso - che non c'è alcun dubbio che ognuno di questi falò, dal più piccolo al più grande, va poi ad reintegrare automaticamente anche il reato di cui all'articolo 674 del codice penale. Anche perché tali smaltimenti illegali mediante fuoco non sono certo attività autorizzata e lecita...

Come si vede, e come l'operazione del CFS in commento ha dimostrato "sul campo", esistono oggi strumenti giuridici per contrastare queste forme di ulteriore inquinamento aggiuntivo con danno per la salute pubblica in quanto, anche se apparentemente minori, investono invece direttamente i cittadini con esposizione a forme di emissioni di diretta inalazione.

I roghi aziendali sono spesso sottovalutati e non di rado sfuggono alla percezione operativa di immediato intervento degli organi di PG non specializzati, i quali non ritengono di loro competenza questo reato, peraltro molto dannoso per la salute pubblica.

Il protocollo di intervento operato dal CFS in commento deve invece essere adottato doverosamente da ogni organi di PG statale e locale, anche se non specializzato, perché i reati di cui agli art. 256/bis e 256 del D.Lvo n.152/06 sono di competenza obbligatoria (non "rinunciabile") di ogni organo di polizia statale e locale senza alcuna possibile (ed illegittima) pretesa di "incompetenza" che appare in questi casi solo e puramente omissiva.

Maurizio Santoloci